

**ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI E
DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE**

(Art. 27, comma 3 e art. 34, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

LETTO il provvedimento di diniego definitivo (Prot. Gen. n. 59344/2025 del 16/10/2025), inteso integralmente riportato nella presente, emesso ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm. ii, relativo alle domande per la definizione degli illeciti edilizi presentata ai sensi della Legge 326/03 e così individuate:

§ Prot. Gen. n. 13298 del 09/07/2004, pratica n. 134, presentata dal ***** per la sanatoria di una costruzione senza permesso di costruire in ampliamento all'unità residenziale al piano primo, per una superficie complessiva di mq 39,90 ed un volume di 127,80

al*****
**

§ Prot. Gen. n. 13297 del 09/07/2004, pratica n. 135, presentata dal sig. ***** per la sanatoria di una costruzione senza permesso di costruire in ampliamento all'unità residenziale al piano secondo, per una superficie complessiva di mq 38,60 ed un volume di 123,40 al Corso Napoli, s.n.c., in *****.

§ Prot. Gen. n. 13300 del 09/07/2004, pratica n. 136, presentata dal sig. ***** , per la sanatoria di una sopraelevazione in assenza di denuncia di inizio attività per costruzione di volume tecnico, al Corso Napoli, s.n.c., *****

debitamente notificato all'interessato, identificato in:

☐ *****

*

ATTESO che:

- in data 07/03/2001 al Sig. Michele Sepe meglio descritto in epigrafe veniva rilasciata la Concessione Edilizia n. 40/01 per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione al ubicato

***** Il progetto prevedeva la realizzazione di un fabbricato su tre livelli fuori terra. Il primo livello adibito a porticato ed attività commerciale (31,52 mq) ed altri due livelli adibiti a residenza (150,00 mq esclusi i terrazzi) oltre al piano interrato destinato ad autorimessa. Il fabbricato servito da una cassa scala e relativo ascensore;

- in data 13/06/2001 veniva rilasciata la Concessione Edilizia n. 166/2001 in variante alla Concessione Edilizia n. 40/01 per consentire una diversa distribuzione delle superfici utili non residenziali degli appartamenti del primo e secondo piano e la realizzazione di un sottotetto con superficie pari a 125 mc e la realizzazione di una seconda scala interna di collegamento tra il piano cantinato ed il piano terra;

- in data 28/11/2001 veniva rilasciata la Concessione Edilizia n. 371/2001 in variante alla Concessione Edilizia n. 40/01 per consentire l'ampliamento del piano cantinato di circa 200 mq, la realizzazione al piano terra di uno stenditoio coperto con travetti prefabbricati, il proseguimento della scala dal piano terra al primo piano, l'aumento in pianta dei terrazzi di tutti i livelli, la diversa distribuzione degli spazi interni del piano sottotetto e la realizzazione di un tetto termico a falde inclinate;

§ con ordinanza n. 188 del 23/09/2002 il Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Afragola provvedeva ad annullare le Concessioni Edilizie n. 40/01 del 07/03/2001 e n. 371/2001 del 28/11/2001

VALUTATO che all'atto della presentazione delle istanze di condono edilizio: Prot. Gen. n. 13298 del 09/07/2004, pratica n. 134, Prot. Gen. n. 13297 del 09/07/2004, pratica n. 135, Prot. Gen. n. 13300 del 09/07/2004, pratica n. 136, il fabbricato risultava privo di titoli urbanistici ovvero con titoli annullati e pertanto privo della legittimità urbanistica, pertanto completamente abusivo.

PRESO ATTO che in presenza di titoli annullati e/o richieste di sanatoria successivamente negate dal Settore Urbanistica del Comune di Afragola occorre rinnovare il procedimento sanzionatorio con l'emissione di nuova ingiunzione a demolire così come prevede l'orientamento della giurisprudenza amministrativa.

IL DIRIGENTE

RILEVATO che i lavori suddetti sono in contrasto con le disposizioni di Legge e con le prescrizioni urbanistiche e regolamentari del P.R.G. vigente;

VISTO l'art. 6, comma 2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n° 127;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.P.R. 380/01 artt. 27, 31, 34, 36 e 37;

VISTE le domande per la definizione degli illeciti edilizi presentata ai sensi della Legge 326/03;

LETTA l'ordinanza n. 188 del 23/09/2002;

LETTO il provvedimento di diniego definitivo (Prot. Gen. n. 59344/2025 del 16/10/2025), notificata il 20/10/2025;

ORDINA

al responsabile, il sig.:

☐ *****

l'immediata sospensione di lavori edili eventualmente in atto, e

INGIUNGE

al medesimo, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 il ripristino dello stato dei luoghi con demolizione a propria cura e spese delle opere edili abusive, entro 90 (novanta) gg. dalla notifica della presente, provvedendo a dotarsi di idoneo titolo abilitativo e a chiedere al magistrato competente l'eventuale dissequestro penale.

AVVERTE

che elasso il termine innanzi a precisato, qualora venga accertata l'inottemperanza alla presente ordinanza, l'opera sarà soggetta ad un provvedimento di acquisizione, secondo l'ultimo stato di consistenza registrato, unitamente all'area di sedime o a quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale ai sensi del 3° comma dell'art. 31 del D.P.R. 380/01, e

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata ai responsabili, i sigg.:

□ *****

ed inoltre al:

- **COMANDO di POLIZIA MUNICIPALE di AFRAGOLA, Quartiere Salicelle – Ex Tribunale di AFRAGOLA (NA) SEDE.**

Dopo la notifica della presente agli interessati, si trasmetterà copia al Comando di Polizia Municipale di Afragola, per gli adempimenti di competenza in merito alla ottemperanza alla suddetta ordinanza.

Alla scadenza dei novanta giorni dalla notificazione della stessa, la Polizia Municipale trasmetterà copia del verbale di inottemperanza all'ingiunzione a demolire, debitamente notificato, allo stesso U.T.C. per la predisposizione dei successivi provvedimenti repressivi. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi delle leggi 1034/71e 241/90 nel termine di giorni 60 dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e L. 15/2005.

Si informa che il Dirigente del Settore Urbanistica è l'ing. Valerio Esposito mentre il Responsabile del procedimento risulta essere il dott. Daniele Cicali, presso l'Ufficio Abusivismo del Settore Urbanistica del Comune di Afragola, ubicato alla Contrada Leutrec – Centro Servizi in Afragola, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e chiedere ogni informazione o chiarimento.

Casa Comunale, lì 04 novembre 2025